

# TI\_GERICHTE 14.2000.121 vom 6. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.121](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.121)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.121 du 6 mars 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.121 del 6 marzo 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti ( Flavio Cometta , Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti). b) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede d'appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331). c) Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 330). d) La procedente ha rilevato, producendo uno scritto 3 maggio 1994 inviatole dalla \_\_\_\_\_ (doc. L), di avere ottenuto dalla predetta banca un prestito di fr. 100'000.-- quale credito in conto corrente all'interesse del 6 3/4% oltre ad 1/4% commissione trimestrale sul maggior saldo debitore e che il credito doveva venire rimborsato in ragione di fr. 4'000.-- al trimestre, la prima quota di ammortamento con scadenza il 30 settembre 1994. La creditrice ha poi inoltrato un avviso di accredito 6 maggio 1994 (doc. B) con cui, tramite la \_\_\_\_\_, ha versato all'escussa fr. 100'000.--. Oltre all'ammontare della somma, nessuna indicazione emerge dal menzionato avviso di accredito in merito allo scopo del versamento. Dalla documentazione agli atti non risulta nemmeno che tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sia stato stipulato un contratto secondo il quale le condizioni applicate dalla \_\_\_\_\_ alla procedente siano state a sua volta applicate da parte della procedente all'escussa nell'ambito della concessione di un prestito, pure di fr. 100'000.--. Con scritto 17 febbraio 1997 (doc. F) \_\_\_\_\_ si è rivolta alla precettante, indicando quale oggetto "Prestito (cartella ipotecaria) presso la \_\_\_\_\_ " e chiedendo di potere ridurre la "rata mensile stabilita a suo tempo in fr. 2'000.-- al minimo di fr. 1000.-- per un periodo da stabilire". Che questo documento si riferisca al versamento di fr. 100'000.-- da parte di \_\_\_\_\_ all'escussa e che si tratti del rimborso di tale somma, non emerge dal doc. F. Questo scritto rinvia infatti ad un prestito senza tuttavia indicarne né l'ammontare né la data della stipulazione e tanto

meno le condizioni. Nemmeno gli altri documenti prodotti dalla creditrice provano che \_\_\_\_\_ si è fatta carico del pagamento degli interessi e degli ammortamenti della linea di credito concessa dalla \_\_\_\_\_ ad \_\_\_\_\_. In essi vengono unicamente proposte riduzioni di rate da pagare con accenni ad un prestito, senza tuttavia definire di quale prestito si tratti e quali siano le condizioni applicabili (cfr. doc. C e Q). Dall'insieme di documenti prodotto dalla precedente non è pertanto possibile evincere un riconoscimento di debito da parte di \_\_\_\_\_ in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile, mancandone i necessari elementi. Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente infatti l'indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di dichiarazioni che non appaiono sufficientemente liquide. La precedente è rinviata alla procedura ordinaria. Mancando un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione ex art. 82 LEF, l'istanza 25 luglio 2000 di \_\_\_\_\_ va quindi respinta e in tal senso la sentenza pretorile riformata.

## E. 2

L'appello 27 novembre 2000 di \_\_\_\_\_ va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia I. L'appello 27 novembre 2000 \_\_\_\_\_, è accolto. Di conseguenza la sentenza 13 novembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: "1. L'istanza 25 luglio 2000 di \_\_\_\_\_, è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 270.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ Fr. 1'000.-- a titolo di indennità." II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 405.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di \_\_\_\_\_, la quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 1'000.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.